



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro

in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **94** nel ruolo generale dell'anno **2019** promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv.to Agostini Tiziana

CONTRO

MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in
persona del legale rappresentante pro tempore

Convenuto contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

2. La domanda attorea - avente ad oggetto, previa disapplicazione del D.M.506/2018, la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle GAE della provincia di Latina per la classe di concorso A009 (ex A021) con il punteggio posseduto all'atto dell'ultimo inserimento pari a - è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguiti indicati.

Si richiamano sul punto i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla illegittimità dei decreti ministeriali nella parte in cui, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle GAE, non avevano consentito il reinserimento di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, erano stati cancellati per mancata



presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento; secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, anche una volta intervenuta la cancellazione per effetto della mancata presentazione della domanda di permanenza, l'interessato ha sempre la facoltà di chiedere il reinserimento in graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti delle stesse attuati mediante i decreti ministeriali annuali (CdS 1.4.2019, 2146; CdS 28.3.2019, n. 2046; CdS 4.3.2019 n. 1472; CdS 8.2.2019 n. 958; Corte App. Potenza 13.2.2019 n. 265; Tar Roma 6.2.2019 n. 1489).

Argomenta la giurisprudenza che la facoltà di domandare da parte di docenti precedentemente iscritti nelle GAE, il reinserimento nelle graduatorie da cui sono stati cancellati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento della loro posizione, e correlativamente anche l'obbligo della P.A. di consentirne il reinserimento, risulta espressamente sancita dall'art. 1- bis della L. n. 143/2004, di conversione del d.l. n. 97/2004 istitutivo delle graduatorie permanenti e non abrogato neanche per incompatibilità dall'art. I, co. 605, lett. c), l. n. 296 del 2006 che le ha meramente trasformate nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento)

Tale norma, dopo aver stabilito che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi"*, al secondo periodo stabilisce altresì che *"A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."* ossia entro il termine via via fissato con gli appositi Decreti del Ministro per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento delle GAE, quali il DM. n. 235/2014, il DM. n. 325/2015, il D.M. n. 495/2016 (annullati con le Sentenze della Sezione e del Consiglio di Stato di cui infra "con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili": Cons. St. Sez. VI, n. 3622/2018) e, in particolare, il DM 12 giugno 2017, n. 400 nonché i Decreti di successiva adozione.

Giova anche sottolineare che la tratteggiata opzione ermeneutica risulta certamente applicabile anche relativamente all'impugnato D.M. n. 506/2018 che non contempla, in violazione dell'art. 1- bis, secondo periodo della L. n. 143/2004, la possibilità di reinserimento nelle GAE dei docenti che non hanno prodotto domanda di aggiornamento e/o permanenza consentendo anch'esso, in tale evenienza, nella tacita interpretazione del MIUR, l'automatica cancellazione e il diniego di reinserimento.

Per converso va pure rimarcato che il reinserimento di soggetti già precedentemente iscritti nelle graduatorie, in quanto tale, non configura un inserimento ex novo confliggendo con la natura "ad esaurimento" delle GAE, essendo consentito solo ai docenti già ivi iscritti; né, per altro verso, il "depennamento" definitivamente conseguente alla cancellazione e al diniego di reinserimento frusterebbe la ratio che sottende l'istituzione delle stesse, di contrasto al fenomeno del precariato, privando, anzi, i soggetti



già precedentemente iscritti delle graduatorie, della residua possibilità di ottenere un'occupazione, sia pur non definitiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4021, p. 4.2; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, decisioni di annullamento dei precedenti D.M. n. 495/2016 e D.M. n. 325/2015).

Il ricorso pertanto deve essere accolto e dichiarato il diritto della docente interessata di chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di **MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, (R.G. 94/2019), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il D.M. 506/2018 e dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle GAE della provincia di Latina per la classe di concorso A009 (ex A021) con il punteggio posseduto all'atto dell'ultimo inserimento pari a ;
- condanna il MIUR alla refusione nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Latina, 16/01/2020

IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello

